REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 febbraio 2025:

LEGGE 3 marzo 2025 n.30

MISURE PER IL CONSOLIDAMENTO, LO SVILUPPO ECONOMICO, IL CONTENIMENTO DEI COSTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

CAPO I
MISURE PER IL CONSOLIDAMENTO, LO SVILUPPO ECONOMICO E IL CONTENIMENTO DEI COSTI

Art. 1
(Deleghe, differimenti e proroghe delle deleghe al Congresso di Stato)

1. Il termine previsto dall'articolo 2 della Legge 18 marzo 2022 n.37 e successive modifiche è differito al 31 dicembre 2025. A parziale modifica dei criteri per l'esercizio della delega stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della citata legge, possono essere previsti, in alternativa ad un collegio sindacale unico, più collegi dei sindaci revisori la cui competenza è esercitata con riferimento ad una o più Aziende Autonome di Stato ed Enti Pubblici, in ragione della complessità operativa e dell'entità del Bilancio del soggetto controllato.
2. Con l'obiettivo di revisionare le norme che definiscono gli aventi diritto alle prestazioni sanitarie e le disposizioni per l'applicazione della quota capitaria, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2025, anche a modifica della Legge 22 luglio 2014 n.114.
3. Al fine di semplificare, anche in via sperimentale, la tenuta e la conservazione in formato elettronico della documentazione contabile ed amministrativa, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2025.
4. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato al fine di disciplinare le disposizioni in materia di lavoro e fiscale ai fini dell'applicazione del Decreto Delegato 11 settembre 2024 n.149.
5. Al fine di disciplinare il versamento contributivo per il lavoratore autonomo eletto Capitano Reggente, il quale per la durata del suo mandato è tenuto a sospendere la propria autorizzazione ad

operare, nonché per disciplinare il versamento volontario contributivo a copertura di periodi non lavorati, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato, entro il 31 dicembre 2025, per modificare l'articolo 7 della Legge 28 gennaio 1981 n.5 "Regolamentazione del distacco e dei permessi per funzioni politiche" e successive modifiche ed integrare la Legge 29 novembre 2022 n.157 e successive modifiche.

6. I termini previsti per l'adozione dei decreti delegati di cui al comma 6 dell'articolo 26 della Legge 15 settembre 2023 n.132 ed agli articoli 28, 38 e 42 della Legge 29 novembre 2022 n.157 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

7. Al fine di allineare la normativa vigente a quella internazionale in materia di aviazione civile e navigazione marittima, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato per regolamentare o modificare il rilascio di licenze per l'utilizzo di apparati radioelettrici per comunicazioni a bordo di aeromobili o imbarcazioni.

8. Al fine di promuovere e sostenere le attività economiche, con lo scopo di semplificare o potenziare le attuali norme di riferimento anche per quanto attiene ai controlli, al monitoraggio e al contrasto ai fenomeni distorsivi dell'economia, è dato mandato al Congresso di Stato di adottare appositi decreti delegati al fine di coordinare, abrogare e modificare le leggi e i decreti delegati vigenti in materia.

Art. 2

(Garanzie dell'Eccellentissima Camera sulle risorse dei fondi previdenziali)

1. I crediti vantati, per l'impiego del patrimonio dei fondi previdenziali, da parte del Fondo Gestione Pensioni ISS (brevemente FGP-ISS) e del Fondo di Previdenza Complementare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (brevemente FONDISS), a seguito di formale richiesta effettuata rispettivamente dal Consiglio per la Previdenza e dal Comitato Amministratore al Congresso di Stato, possono essere coperti da garanzia dell'Eccellentissima Camera nei limiti previsti dal presente articolo.

2. Le tipologie di investimento che possono essere coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sono:

a) i certificati di deposito non inferiori a diciotto mesi presso istituti di credito sammarinesi;
b) gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico-sociale sammarinese di valore sistemico.

3. Con delibera il Congresso di Stato determina il rilascio della garanzia alle condizioni economiche di mercato.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 22 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico")

1. L'articolo 22 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, che disciplina la prescrizione del diritto alla pensione privilegiata, è così sostituito:

"Art. 22

(Prescrizione del diritto alla pensione privilegiata)

1. Decade dal diritto alla pensione privilegiata per infortunio sul lavoro l'assicurato che non abbia provveduto a richiederla entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dell'indennità economica per inabilità temporanea, intesa come primo periodo continuato e ininterrotto conseguente all'infortunio.

2. L'Istituto per la Sicurezza Sociale, con la comunicazione di riconoscimento dell'infortunio, informa l'assicurato del termine di cui al comma 1.

3. Qualora l'Istituto per la Sicurezza Sociale non sia venuto a conoscenza della possibilità di postumi invalidanti a seguito della malattia professionale, l'assicurato decade dal diritto alla pensione privilegiata per malattia professionale nel caso in cui non abbia provveduto a richiederla entro il termine perentorio indicato per ciascuna malattia di cui all'Allegato A.
4. Se l'infortunio o la malattia professionale hanno determinato direttamente o indirettamente la morte dell'assicurato, i superstiti decadono dal diritto alla pensione privilegiata nel caso in cui non abbiano provveduto alla presentazione della domanda entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del decesso.".

Art. 4

(Modifica dei trattamenti previdenziali in caso di pendenze contributive)

1. L'articolo 40 della Legge 29 novembre 2022 n.157 "Riforma del Sistema Previdenziale" e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 40
(Sospensione dell'erogazione dei trattamenti previdenziali in caso di pendenze contributive)

1. Per l'accesso a qualsiasi trattamento previdenziale, ivi inclusa la liquidazione di FONDISS, per i lavoratori autonomi è necessario aver regolarizzato interamente ogni pendenza contributiva nei confronti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Le pendenze contributive includono anche i mancati versamenti a FONDISS.
2. I soggetti a cui è stato autorizzato un piano di rientro sono esclusi dal blocco dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche. In seguito al secondo mancato pagamento della rata viene sospeso il trattamento pensionistico ed erogato l'importo di cui al comma 5 per un periodo minimo pari a quello in cui non si sono registrati versamenti del piano di rientro.
3. L'accesso alla liquidazione di FONDISS per il lavoratore autonomo è possibile solo in assenza di pendenze contributive nei confronti dello stesso FONDISS. Al momento dell'accesso alla liquidazione di FONDISS, il lavoratore autonomo con pendenze contributive verso il primo pilastro, deve corrispondere almeno un quinto della propria posizione presso FONDISS all'Istituto per la Sicurezza Sociale a copertura totale o parziale delle proprie pendenze contributive del primo pilastro.
4. Ai soggetti di cui al comma 2, che hanno posto in essere un piano di rientro rateizzato, al momento del pensionamento verrà erogato un trattamento pensionistico calcolato sui soli versamenti contributivi effettivamente avvenuti, fermo restando il diritto al trattamento pensionistico minimo. Al momento della chiusura del piano di rientro verrà corrisposto l'assegno pensionistico calcolato sulla media delle retribuzioni di tutta la carriera lavorativa senza diritto di ricalcolo in base agli interessi moratori versati.
5. Ai i lavoratori autonomi, in caso di pendenze contributive non regolarizzate, è erogata una pensione pari alla pensione sociale fino al momento della regolarizzazione della pendenza contributiva.
6. Per l'accesso alle anticipazioni di FONDISS, per i lavoratori autonomi, è necessario aver regolarizzato interamente ogni pendenza contributiva nei confronti del primo e del secondo pilastro.".

Art. 5

(Modifica all'articolo 98-bis della Legge 25 maggio 2004 n.70 "Istituzione del Servizio di Esattoria Unica")

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 98-*bis* della Legge 25 maggio 2004 n.70 è aggiunto il seguente comma 3 *bis*:

"3 *bis*. Il pagamento tardivo ed integrale di cui al comma 3 deve comprendere tutti gli oneri previdenziali e sociali iscritti a ruolo comprensivi di interessi, sanzioni ed eventuali oneri accessori e può avvenire tramite il versamento integrale di quanto dovuto oppure attraverso la sottoscrizione di una dilazione di pagamento dell'intero debito esattoriale relativo agli oneri previdenziali, ai sensi dell'articolo 34, previo pagamento di un acconto pari al 20 per cento del debito.".

Art. 6

(Sospensione e revoca della licenza per mancato versamento oneri previdenziali e sociali)

1. Il mancato pagamento di contributi ISS ovvero FONDISS iscritti a ruolo sia nei confronti di operatori economici sia di persone fisiche titolari di autorizzazioni ad operare, per contributi riferiti a tredici mensilità, anche non consecutive, e, comunque, ogni qualvolta il valore della vera sorte delle iscrizioni a ruolo superi la cifra di euro 100.000,00 (centomila/00), comporta la sospensione dell'autorizzazione ad operare.
2. Decorsi novanta giorni correnti dal provvedimento di sospensione, l'UO Ufficio Attività Economiche (UAE) adotta il provvedimento di revoca qualora la società non abbia provveduto a saldare integralmente tutte le iscrizioni a ruolo di contributi ISS ovvero FONDISS, compresi interessi, sanzioni ed oneri accessori. Entro novanta giorni correnti dal provvedimento di revoca, la società nei confronti della quale è stato disposto il provvedimento di revoca deve essere posta in liquidazione volontaria dall'Assemblea. In caso contrario, a seguito di segnalazione dell'UAE, il Commissario della Legge procede alla messa in liquidazione d'ufficio della società.
3. Il saldo integrale di tutte le iscrizioni a ruolo di cui al comma 2 può avvenire esclusivamente tramite il versamento di quanto dovuto oppure attraverso la sottoscrizione di una dilazione di pagamento ai sensi dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche, previo il pagamento di un acconto pari al 20 per cento del debito da dilazionare.
4. Per consentire l'attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, il Servizio Esattoria della Banca Centrale mette a disposizione dell'UAE i dati necessari ai fini dei relativi accertamenti. Banca Centrale e UAE sottoscrivono un regolamento attuativo volto a definire ogni elemento utile all'attuazione del presente articolo, da adottare con delibera del Congresso di Stato.
5. I criteri di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto delegato.

Art. 7

(Trasparenza dei versamenti contributivi)

1. L'Istituto per la Sicurezza Sociale comunica al Consiglio di Previdenza ogni invio al ruolo esattoriale riferito al mancato versamento dei contributi previdenziali da parte degli operatori economici ai fini di ogni attività utile alla tutela del credito del Fondo Pensioni. Il Consiglio di Previdenza ha titolo per verificare lo stato del credito.

Art. 8

(Fondo di accantonamento Gestione Pensioni)

1. Il quinto comma dell'articolo 19 della Legge 20 dicembre 1990 n.156 "Provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali - assicurative ed assistenziali erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale" è così sostituito:

"5. Il risultato derivante dall'impiego del fondo di accantonamento di cui al comma terzo, inteso come il risultato della gestione annuale, è attribuito proporzionalmente alle singole categorie mediante adeguamento delle quote ad esse riferite nell'ambito del fondo.".

Art. 9

(Modifiche alla Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Legge che istituisce un sistema obbligatorio di sicurezza sociale" e successive modifiche)

1. Dopo la lettera a) del primo comma dell'articolo 20 della Legge 22 dicembre 1955 n.42 è aggiunta la seguente lettera a *bis*):

"a *bis*) una indennità per inabilità temporanea al lavoro frazionabile ad ore;".

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 21 della Legge 22 dicembre 1955 n.42 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 6 *bis*:

"6 *bis*. L'indennità frazionabile ad ore, prevista dall'articolo 20, primo comma, lettera a *bis*), è corrisposta ai lavoratori per le assenze necessarie all'esecuzione delle terapie salvavita quali chemioterapia, radioterapia ed altre terapie ad esse assimilabili, in regime ospedaliero. Il Comitato Esecutivo disciplina le modalità di richiesta dell'indennità frazionabile ad ore.".

Art. 10

(Trattamento dei debiti contributivi nelle risoluzioni bancarie)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6 del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126, i debiti conseguenti al mancato versamento degli oneri contributivi da lavoro dipendente da parte dell'allora Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.A. sono soggetti al medesimo trattamento previsto per gli altri debiti risultanti in capo alla predetta banca alla data di emissione del provvedimento di risoluzione. Tale disposizione si applica anche ai debiti contributivi accertati dopo il provvedimento di risoluzione purché riferibili a periodi antecedenti alla data del provvedimento medesimo.
2. Per effetto di quanto disposto al comma 1, gli Enti previdenziali creditori per contributi previdenziali ed assistenziali maturati e non versati dall'allora Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.A. fino alla data del provvedimento di risoluzione, vengono soddisfatti con i titoli finanziari emessi in esecuzione del programma di risoluzione ovvero con i titoli del debito pubblico sostitutivi emessi sulla base dell'articolo 3 della Legge 24 giugno 2022 n.94, del Decreto Delegato 16 dicembre 2022 n.168 e del Decreto Delegato 16 dicembre 2022 n.169, riservati in emissione alla Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a socio unico. Ai medesimi Enti previdenziali sono attribuite le corrispondenti cedole sui titoli BNS e sui titoli di Stato in sostituzione, a far data dal provvedimento di risoluzione, degli interessi e delle sanzioni sui contributi non versati.
3. Per il primo pilastro il Consiglio per la Previdenza, al quale verranno assegnati i titoli BNS e i titoli di Stato in sostituzione, deve provvedere al trasferimento di liquidità in favore di ISS, al corrispettivo controvalore nominale dei suddetti titoli, al fine di permettere la copertura totale dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.
4. In relazione agli oneri contributivi non versati dall'allora Banca CIS – Credito Industriale Sammarinese S.p.A. al FONDISS, le posizioni contributive dei singoli lavoratori dipendenti assicurati sono valorizzate e liquidate dal FONDISS sulla base del valore nominale dei titoli assegnati allo stesso Ente previdenziale ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 11

(*Soddisfazione delle passività nei confronti di soggetti autorizzati, in applicazione del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126 "Nuova Mission della Banca Nazionale Sammarinese S.p.A.")*

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera a. del Decreto Delegato n.126/2020 anche nel caso in cui le passività nei confronti di soggetti autorizzati in liquidazione coatta amministrativa alla data del provvedimento di risoluzione siano detenute per conto di terzi identificati dai medesimi soggetti autorizzati successivamente alla chiusura della procedura di risoluzione; in tal caso i terzi, cui nel frattempo sono stati attribuiti titoli obbligazionari emessi dalla società BNS o titoli obbligazionari di emissione pubblica, sono ammessi al riacquisto di detti titoli, indipendentemente dalla relativa scadenza, in base ai piani di riparto predisposti dalla Società di Gestione degli Attivi Ex BNS S.p.A. a socio unico fatto salvo in ogni caso il complessivo limite massimo di euro 100.000,00 (centomila/00).

Art. 12

(*Modifiche al Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105 "Interventi per l'occupazione, la formazione e le politiche attive del mondo del lavoro"*)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Delegato n.105/2022 è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:

"1 *bis*. Le misure del presente articolo si applicano anche ai soggetti non iscrivibili alle liste di avviamento al lavoro che siano nelle condizioni di cui al comma 1, con esclusione dello sgravio contributivo di cui ai commi 3, 4 e 5.".

2. Dopo il comma 7 *bis* dell'articolo 14 del Decreto Delegato n.105/2022 è aggiunto il seguente comma 7 *ter*:

"7 *ter*. In deroga a quanto previsto al comma 3 le misure di cui all'articolo 2 possono essere concesse ai i dipendenti che risultano essere parenti sino al secondo grado del titolare dell'autorizzazione ad operare o dei soci o dell'amministratore di una società.".

Art. 13

(Modifica all'inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit)

1. L'articolo 11 della Legge 29 maggio 1991 n.71 "Inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit" è cosi sostituito:

"Art. 11
(Incentivi e facilitazioni)

1. Considerati l'interesse e la funzione sociale dell'inserimento dei soggetti con ridotta capacità lavorativa, lo Stato si fa carico dei contributi previdenziali ISS di pertinenza del datore di lavoro per i lavoratori delle aziende private, delle imprese artigianali e commerciali, collocati a norma della presente legge, e dei contributi di pertinenza del titolare di attività individuale, nella misura seguente:

a) 100 per cento per i lavoratori e per il titolare di attività individuale con una invalidità del 55 per cento e oltre e per i lavoratori inseriti volontariamente dalle aziende a norma dell'articolo 4, terzo comma;

b) 70 per cento per i lavoratori e per il titolare di attività individuale con una invalidità compresa fra il 40 per cento e il 54 per cento.

2. Lo Stato si fa, inoltre, carico:

a) di un concorso a fondo perduto, da determinarsi attraverso specifici accordi e comunque non inferiore al 50 per cento, previa perizia da parte degli organi competenti, delle spese sostenute per eventuali adattamenti di strutture ed apparecchiature per l'inserimento lavorativo a norma della presente legge;

b) del costo dell'assicurazione per la Responsabilità Civile (R.C.) di cui all'articolo 8.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) della Legge n.71/1991, così come sostituite dal presente articolo, si applicano anche a coloro che alla data del 1° gennaio 2025 sono titolari di attività individuale.

Art. 14

(*Modifica per l'incentivazione dell'occupazione di giovani studenti*)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 4 del Decreto - Legge 22 luglio 2011 n.110 "Misure urgenti per l'incentivazione dell'occupazione di giovani studenti" è aggiunto il seguente comma 3 *bis*:

"3 *bis*. L'assunzione dei giovani lavoratori di cui all'articolo 3 è compatibile con il percepimento della pensione ordinaria superstiti.".

Art. 15

(Abolizione dell'obbligo di conservazione dei Registri di Stato Civile depositati presso il Tribunale e della verifica annuale dei Registri di Stato Civile da parte del Commissario della Legge)

1. È abrogato l'articolo 109 della Legge 12 agosto 1946 n.43 "Legge sull'ordinamento per lo Stato Civile" e successive modifiche, nonché tutte le norme in contrasto con il presente articolo.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, non è più obbligatoria la conservazione dei doppi originali dei Registri di Stato Civile depositati presso il Tribunale.

Art. 16

(Modifiche alla Legge 28 giugno 2010 n.118 "Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica" e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 36 della Legge n.118/2010 è aggiunto l'articolo 36-*bis*:

"Art. 36-*bis*

(Modifica delle caratteristiche tecniche dei permessi di soggiorno e delle carte di residenza)

1. E' dato mandato al Congresso di Stato di adottare decreto delegato al fine di stabilire le caratteristiche, la grafica e gli elementi di sicurezza per l'adozione ed il rilascio dei permessi di soggiorno e di tutte le tipologie delle carte di residenza.".

Art. 17

(*Modifica della responsabilità del procedimento di cui all'articolo 17 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 "Legge sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi"*)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della Legge n.160/2011, sono così sostituiti:

"2. Il Dirigente competente, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, provvede al più presto ad assegnare e delegare nell'ambito dell'Unità Organizzativa (brevemente UO) di competenza le funzioni e le responsabilità dell'attività istruttoria di ogni singolo procedimento. Il Dirigente competente ha inoltre, facoltà, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, di delegare a propri dipendenti che ricoprano le posizioni più elevate, la funzione di adozione dei provvedimenti di competenza dell'UO. Il Dirigente, anche in caso di delega di funzioni:

a) conserva il potere di assumere direttamente gli atti e provvedimenti oggetto di delega, salvo che norme speciali dispongano diversamente;
b) ha il potere, esercitabile in ogni momento, di imporre direttive relativamente agli atti da compiere ed ai provvedimenti da assumere nell'esercizio della delega;
c) ha il potere di sostituire il delegato in caso di inerzia dello stesso nell'esercizio del potere delegato;
d) ha il potere di annullamento, in sede di autotutela, degli atti illegittimi eventualmente posti in essere nell'esercizio della delega;
e) ha il potere, esercitabile in ogni momento, di revoca della delega.

3. Dell'assegnazione e della delega, a norma del comma 2, e della loro eventuale modifica o revoca è data immediata comunicazione agli interessati di cui all'articolo 14, comma 2, nonché pubblicità ai sensi dell'articolo 31 ed ai sensi del relativo regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte dell'Amministrazione.".

Art.18

(*Criteri di economicità ed efficienza per il reperimento dei beni immobili patrimoniali da parte dello Stato*)

1. Il comma 1 dell'articolo 49 della Legge 20 dicembre 2013 n.174 "Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'Esercizio Finanziario 2014 e Bilanci Pluriennali 2014/2016" è così sostituito:

"1. Al fine di perseguire una gestione dei beni immobili patrimoniali dello Stato improntata a criteri di trasparenza, economicità e contenimento della spesa, il reperimento sul mercato, sia mediante acquisto sia mediante locazione ordinaria o finanziaria, di immobili di proprietà privata con destinazione finalizzata ad attività culturali, sociali, economiche e di servizio avviene, di norma, mediante procedimento ad evidenza pubblica, salvi i casi in cui la controparte sia Società partecipata dallo Stato od Ente Pubblico;

Art. 19

(Vincolo all'utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita di beni immobili dell'Ecc.ma Camera)

1. Allo scopo di salvaguardare e valorizzare la consistenza del patrimonio immobiliare pubblico e di rafforzare lo sviluppo sostenibile, il Congresso di Stato, a seguito dell'autorizzazione del Consiglio Grande e Generale all'alienazione di beni immobili di proprietà dell'Ecc.ma Camera, è tenuto a destinare le somme derivanti dall'alienazione di cui sopra, in equilibrio di bilancio e con le modalità di cui dell'articolo 27 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, come segue:

a) nella misura di almeno il 60 per cento per l'acquisto di beni immobili strategici e di interesse generale, ovvero per la riduzione del debito pubblico;
b) la rimanente parte, per interventi di sostegno finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.

2. È dato mandato al Congresso di Stato di regolare, con decreto delegato, le procedure utili per addivenire alla vendita, previa determinazione del valore di mercato, di fabbricati e terreni che non rivestano alcun carattere di interesse pubblico e storico e che non siano strategici per la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, ferme restando le competenze in capo al Consiglio Grande e Generale, ciò anche a modifica del Decreto Delegato 17 aprile 2015 n.51 "Procedure per la vendita di fabbricati di proprietà dell'Ecc.ma Camera" al fine di disciplinare in maniera omogenea le procedure di alienazione di tutto il patrimonio immobiliare.

Art. 20

(Costituzione di una Società per Azioni di informatica generale dello Stato)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società per Azioni ad esclusiva partecipazione pubblica per la gestione ed implementazione degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e di tutto il complesso "Hardware" nonché dei programmi, delle procedure e tutto il sistema "Software", di proprietà dello Stato, dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, delle Aziende Autonome di Stato e degli Enti Pubblici, ovvero strumentali all'esercizio delle funzioni ed attività dell'Amministrazione e dello Stato.
2. La totalità delle azioni della costituenda Società deve essere di proprietà dello Stato.
3. La costituenda Società è retta dalle disposizioni di cui al presente articolo e dalle norme statutarie.
4. Lo Statuto deve specificare:

a) l'oggetto sociale;
b) le norme relative al funzionamento dell'Assemblea dei Soci;
c) le norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
d) le norme relative al funzionamento del Collegio Sindacale;
e) le norme inerenti la nomina e le funzioni del Direttore il quale deve ottenere il gradimento del Congresso di Stato;
f) le norme gestionali, contabili, finanziarie relative alla gestione economica;
g) le norme inerenti alla ripartizione degli utili e delle perdite.

5. In materia di organi sociali e norme di bilancio si applica la vigente normativa sulle società di diritto privato.
6. Il capitale sociale è formato da azioni nominative che, al momento della costituzione dell'Agenzia, saranno interamente sottoscritte dallo Stato.
7. Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale;
b) dai contributi del socio unico;
c) dai beni immobili e mobili acquistati in proprietà a qualsiasi titolo;
d) dai proventi e introiti derivanti dalle attività e servizi prestati;
e) dai proventi di convenzioni, contributi e donazioni;
f) dagli utili derivanti dalla gestione, in quanto non distribuiti.

8. Stante la strumentalità delle funzioni attribuite rispetto all'attività dell'Amministrazione ai sensi del comma 1, la Società opera in regime di esenzione fiscale relativamente all'Imposta Generale sul Reddito.
9. I dipendenti della Società sono assunti con contratto di lavoro subordinato ai sensi della Legge 17 febbraio 1961 n.7 e successive modifiche, sulla base del Contratto Collettivo Unico Generale di Lavoro per le Aziende Industriali ed i lavoratori in esse occupati. L'Amministrazione, tramite la Direzione Generale della Funzione Pubblica, e la Società possono stipulare accordi che prevedano il distacco di dipendenti pubblici presso la Società medesima, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, secondo periodo della Legge 5 dicembre 2011 n.188.

10. Oltre alle funzioni di controllo che competono agli organi sociali, il Congresso di Stato esercita specifiche funzioni di vigilanza sulla gestione della costituenda Società, mediante la nomina di ispettori o delegando pubblici funzionari, ai quali sono attribuite funzioni di verifica e audit; gli incaricati alla vigilanza hanno diritto di accedere a tutti gli atti e documenti della Società.
11. A seguito della sua costituzione, la predetta Società è autorizzata:
a) ad avviare trattativa volta all'acquisto dell'intera azienda gestita dalla Società Cooperativa d'Informatica Sammarinese a Responsabilità Limitata Cis-Coop, secondo il regime di concessione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del Decreto 13 marzo 1984 n.27;
b) ad avviare trattativa volta all'acquisto almeno della maggioranza delle azioni della Società Informatica e Servizi Interbancari Sammarinesi S.p.A..

Art. 21
(Istituzione della UO Ufficio Nazionale Statistica)

1. In linea con quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo della Legge n.188/2011, è istituita la nuova Unità Organizzativa (UO) Ufficio Nazionale di Statistica (di seguito brevemente UNS) le cui missioni e funzioni sono declinate ai sensi della medesima Legge n.188/2011.
2. Nelle more della riforma prevista al comma 3, l'UO UNS afferisce al Dipartimento Funzione Pubblica.
3. Le funzioni dell'UO UNS, così come individuate ai sensi del comma 1, potranno essere riviste ed implementate a seguito della riforma del Capo I della Legge 23 maggio 1995 n.71 "Disciplina della raccolta dei dati statistici e delle competenze in materia informatica pubblica".
4. I titoli di studio e i requisiti previsti per la posizione dirigenziale dell'UO UNS sono: Classi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza o in Scienze Economiche-Aziendali o in Scienze dell'Economia o in Scienze Statistiche o in Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie; è, altresì, richiesta la conoscenza della lingua inglese. I titoli di studio ed i requisiti di cui al presente comma possono essere variati con decreto delegato.
5. Tenuto conto dei necessari adeguamenti organizzativi, amministrativi e logistici, l'avvio dell'UO UNS è subordinato all'adozione di direttive del Congresso di Stato, assunte mediante delibera che dispongano, tra l'altro, la riassegnazione del personale interessato ai sensi dell'articolo 78 della Legge n.188/2011.
6. Il fabbisogno dell'UO UNS è definito con decreto delegato, secondo le norme generali in materia.

Art. 22
(*Gestione centralizzata delle spese per missioni e trasferte di personale amministrativo e politico)*

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 e ferma restando la gestione dei capitoli di spesa direttamente attribuiti dal Bilancio al Dipartimento Affari Esteri, è riservata al Dipartimento medesimo la gestione amministrativo-contabile relativa a tutte le fasi del procedimento di spesa con riferimento ai seguenti capitoli di spesa: 1-2-1300 "Missioni e trasferte Consiglieri, Congressisti e personale politico", 1-11-1330 "Missioni e trasferte Direttori di Dipartimento" e 1-11-1335 "Missioni e trasferte personale Pubblica Amministrazione".
2. La gestione amministrativo-contabile della quota degli stanziamenti previsti sul capitolo di spesa 1-11-1335 "Missioni e trasferte personale Pubblica Amministrazione" che sia destinata ai trasferimenti dei dipendenti pubblici con il proprio mezzo di trasporto, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a) della Legge 18 marzo 1997 n.37, permane di competenza del Direttore

della Funzione Pubblica. La suddetta quota è definita mediante atto assunto congiuntamente dal Direttore del Dipartimento Affari Esteri e dal Direttore della Funzione Pubblica.

Art. 23

(Personale nominato presso le Segreterie di Stato ai sensi della Legge n.5/1981)

1. In favore dei lavoratori subordinati esterni all'Amministrazione nominati presso le Segreterie di Stato quali "Addetto di Segreteria" e "Segretario Particolare" ai sensi della Legge n.5/1981 è riconosciuto il trattamento di migliore favore consistente nella conservazione della retribuzione che avrebbero percepito permanendo in servizio presso il datore di lavoro privato, qualora superiore rispetto a quella stabilita dall'articolo 7, commi 4 e 5, del Decreto Delegato 29 febbraio 2024 n.38. Il trattamento di migliore favore non può, comunque, superare la retribuzione stabilita per il livello 10 del "vecchio regime retributivo" con riferimento sia al piede retributivo che agli scatti di anzianità, fatta salva la corresponsione delle indennità previste dall'Allegato 2b, numeri 2) e 3), della Legge 28 ottobre 2009 n.149.
2. Ai fini del riconoscimento degli scatti di anzianità nei confronti dei lavoratori subordinati esterni all'Amministrazione che siano nominati Direttori di Dipartimento è, altresì, considerata l'anzianità lavorativa dagli stessi maturata nel settore privato.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorre a far data dal 1° gennaio 2025.

Art. 24

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della Legge 10 dicembre 1971 n.41 "Disposizioni sulla presenza di testi negli atti notarili" e dell'articolo 15 della Legge 30 aprile 2014 n.73 "Ordinamento del Notariato")

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge n.73/20214 e, per gli atti stipulati antecedentemente, le disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge n.41/1971, che prevedono la necessità di due testimoni per gli atti ivi indicati, devono essere interpretate nel senso che la presenza di due testi è necessaria e sufficiente sia ai fini della validità formale dell'atto notarile sia ai fini della validità sostanziale dell'atto stesso e, se aventi ad oggetto testamenti, anche ai fini della nuncupazione.

Art. 25

(Donazione fra coniugi e disposizioni correlate)

1. È consentita la donazione fra coniugi e tra soggetti uniti civilmente.
2. Allo scopo di assicurare la certezza giuridica del trasferimento e circolazione di beni e diritti e garantire gli effetti della conservazione degli atti stipulati tra i soggetti di cui al comma 1, sono considerate valide ed efficaci le negoziazioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché non siano già oggetto di contenzioso ovvero non siano lesive di diritti di terzi.

Art.26

(Cessione a titolo di antiparte)

1. La cessione a titolo di antiparte è un atto a titolo gratuito, mediante il quale un soggetto cede propri beni in favore dei soli eredi legittimari.

2. La cessione a titolo di antiparte non necessita dell'intervento dei testimoni, ma il notaio o una delle parti può richiederlo.
3. Agli atti di cessione a titolo di antiparte si applica l'imposta di registro stabilita per le successioni.
4. Allo scopo di assicurare la certezza giuridica del trasferimento e circolazione di beni e diritti nonché degli effetti della conservazione degli atti stipulati, sono considerati validi ed efficaci gli atti di cessioni a titolo di antiparte stipulati fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge anche in mancanza di testimoni, purché non siano già oggetto di contenzioso ovvero non siano lesive di diritti di terzi.

Art. 27

(Modifica all'articolo 42 della Legge 15 dicembre 1994 n.110 "Testo Unico e riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata")

1. Dopo il nono comma dell'articolo 42 della Legge n.110/1994, sono aggiunti i seguenti commi:

"9 *bis*. Il diritto di prelazione di cui al presente articolo non opera nell'ipotesi in cui il socio abbia estinto il mutuo, anche anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, e sia comunque stato cancellato il privilegio a garanzia del mutuo stesso e nelle ipotesi in cui l'alloggio non sia stato finanziato con mutuo statale.
9 *ter*. Allo scopo di assicurare la certezza giuridica al trasferimento e alla circolazione dei beni immobili di Società Cooperative di Abitazione e gli effetti della conservazione degli atti stipulati, sono considerati validi ed efficaci i trasferimenti e le negoziazioni stipulate in favore di terzi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sempreché sia stato estinto preventivamente l'eventuale mutuo e sia comunque stato cancellato il privilegio a garanzia del mutuo stesso e nelle ipotesi in cui l'alloggio non sia stato finanziato con mutuo statale.".

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 28

(Modifica all'articolo 46 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 "Imposta Generale sui Redditi" e successive modifiche)

1. Il comma 4 dell'articolo 46 della Legge 166/2013 è così sostituito:

"4. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società che direttamente o indirettamente controllino l'impresa, ne siano controllate o siano controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito. La stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito e può essere riconosciuta soltanto nei seguenti casi:

a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri, a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi;
b) a seguito di istanza del contribuente a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una

convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Con circolare dell'UO Ufficio Tributario sono definite le modalità applicative.".

2. Con regolamento del Congresso di Stato possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida e la regolamentazione per l'applicazione dell'articolo 46, comma 4 della Legge n.166/2013 e successive modifiche.

Art.29

(Modifica all'articolo 79 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 "Imposta Generale sui Redditi" e successive modifiche)

1. L'articolo 79 della Legge n.166/2013 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 79
(Conferimenti)

1. Nei casi di conferimenti di partecipazioni, fatta salva l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 56, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione della plusvalenza, quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti passivi di cui all'articolo 10 e in questo caso le azioni o quote ricevute sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
3. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, purché in contabilità ordinaria, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia, il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati economico-patrimoniali e i valori fiscalmente riconosciuti.
4. In luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta generale sui redditi con un'aliquota dell'8 per cento. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti, ai fini dell'ammortamento, a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta generale sui redditi.
5. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni, ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente in regime di neutralità fiscale, qualora trattasi di società, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.

6. Non rileva ai fini dell'articolo 82, comma 3, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione della plusvalenza ai sensi dell'articolo 56.".

Art.30

(Modifica all'articolo 84 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 "Imposta Generale sui Redditi" e successive modifiche)

1. La lettera b), del comma 1 dell'articolo 84 della Legge n.166/2013 e successive modifiche, è così sostituita:

"b) titolari di reddito di lavoro dipendente erogati da un solo datore di lavoro o di sola pensione che non possiedano altri redditi diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, il datore di lavoro o l'ente erogatore trasmetta all'UO Ufficio Tributario la certificazione ai sensi dell'articolo 85.".

Art. 31

(Modifica dell'articolo 96, comma 2 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 "Imposta Generale sui Redditi")

1. Il comma 2 dell'articolo 96 della Legge n.166/2013 è così modificato:
"2. Per i soggetti di cui al comma 1, a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui l'impresa per la seconda volta consecutiva ha congiuntamente superato (a) euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) di ricavi di cui agli articoli 34 e 51 e (b) euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) di rimanenze di cui agli articoli 36 e 53, è obbligatoria la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino, in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. La cessazione dell'obbligo decorre dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze non hanno superato i limiti sopra indicati. Con circolare dell'UO Ufficio Tributario sono disciplinate le modalità di tenuta delle scritture ed il loro contenuto minimo.".

Art. 32

(Modifica dell'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 e successive modifiche in materia di imposta IRAFE)

1. Dopo il comma 8, dell'articolo 4 della Legge n.207/2021 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 8 *bis*:

"8 *bis*. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'eventuale imposta IRAFE versata e non dovuta. La trasmissione della dichiarazione DAPEF con saldo IRAFE a credito equivale a domanda di rimborso ed è corrisposto dall'UO Ufficio Tributario attraverso accredito sullo strumento di pagamento elettronico San Marino Card.".

Art. 33

(Liquidazione imposta sulle importazioni da parte di Poste San Marino S.p.A.)

1. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta sulle importazioni, di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche, l'imposta sui beni acquistati e importati per il tramite di Poste San Marino S.p.A. può essere liquidata al momento del ritiro del bene.

2. Gli adempimenti di presentazione, liquidazione e assolvimento dell'imposta monofase sulle importazioni di cui al comma 1 sono eseguiti da Poste San Marino S.p.A. secondo le disposizioni e modalità impartite dall'UO Ufficio Tributario.

Art. 34
(Disposizioni in materia di rimborso monofase)

1. In considerazione delle nuove procedure introdotte con la fatturazione elettronica e per l'adeguamento agli standard internazionali ed in continuità applicativa, il tredicesimo comma dell'articolo 6 del Decreto 29 novembre 2004 n.163 "Regolamento di rimborso dell'imposta sulle importazioni", così come aggiunto dall'articolo 5 del Decreto-Legge 22 settembre 2011 n.149 "Provvedimenti fiscali diversi urgenti", è così sostituito:
"13. Le note di accredito attive e i documenti equivalenti, emessi entro un anno dall'operazione imponibile di riferimento, conseguenti ad accordi commerciali con i fornitori, che, in quanto tali, concorrono direttamente alla formazione del prezzo di acquisto di beni importati nonché le note di variazione relative alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 4 della Legge n.166/2013 sono portate a diretta diminuzione del volume degli acquisti e devono essere elencate a parte nella modulistica per la dichiarazione annuale con riferimento ai suddetti accordi commerciali. Gli accordi commerciali devono essere tenuti a disposizione dell'UO Ufficio Tributario, che ne può verificare in qualsiasi momento la regolarità. L'imposta monofase relativa a tali note attive, evidenziata anch'essa separatamente nella modulistica per la dichiarazione annuale, è rimborsata integralmente all'operatore, sommandosi così all'imposta da rimborsare calcolata sulle esportazioni con le modalità dei commi precedenti.".
2. Il quattordicesimo comma dell'articolo 6 del Decreto n.163/2004 e successive modifiche è soppresso.

Art. 35
(Modifica del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero dal trust)

1. L'articolo 6 della Legge 17 marzo 2005 n.38 "Regime fiscale dei trust regolati dalla Legge della Repubblica di San Marino amministrati da trustee autorizzati" e successive modifiche, è così sostituito:

"Art. 6
(Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

1. Le imposte assolte all'estero a titolo definitivo sui proventi e sui frutti realizzati e percepiti dal trustee per conto del trust sono detraibili dalle imposte sul reddito dovute dal trust a norma della Legge n.166/2013 e successive modifiche, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, commi 1, 2 e 2 *bis* della presente legge.".

Art. 36
(Modifica dell'utilizzo del credito d'imposta di cui alle misure a sostegno di operazioni a tutela del risparmio)

1. Il comma primo dell'articolo 3 del Decreto - Legge 27 ottobre 2011 n.174 "Misure urgenti a sostegno di operazioni a tutela del risparmio" è così sostituito:

“1. Le banche di cui all’articolo 1 possono avvalersi indistintamente degli sgravi fiscali di cui all’articolo 2, nelle seguenti modalità:

a) per i primi sei anni fiscali compreso quello in cui ha luogo l’operazione di cui all’articolo 1: sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 15 per cento dell’ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti;
b) per i successivi anni fiscali: sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 10 per cento dell’ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti e fino a completo utilizzo degli stessi.”.

2. Il comma 1 dell’articolo 3 del Decreto - Legge 27 giugno 2013 n.72 “Misure urgenti a sostegno di operazioni a tutela del risparmio” è così sostituito:

“1. Le banche di cui all’articolo 1 possono avvalersi indistintamente degli sgravi di cui all’articolo 2 a decorrere dall’anno fiscale in cui si concretizza l’operazione prevista all’articolo 1, nelle seguenti modalità:

a) per i primi sei anni fiscali sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 15 per cento dell’ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti;
b) per i successivi anni fiscali, sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 10 per cento dell’ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti e fino a completo utilizzo degli stessi.”.

3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2025 è abrogato il comma 4 dell’articolo 2 del Decreto - Legge 15 ottobre 2007 n.112 “Intervento dello Stato a copertura della garanzia data a Banca Centrale”.

Art. 37

(Abrogazione Legge 29 novembre 1995 n.130 “Norme per la modificazione degli enti bancari e la costituzione di società per azioni e altre disposizioni in materia societaria e creditizia)

1. È abrogata la Legge 29 novembre 1995 n.130 e successive modifiche.

Art. 38

(Registro Informatico di carico e scarico dei prodotti petroliferi)

1. Il libro di carico e scarico di cui all’articolo 8 della Legge 11 novembre 1975 n.42 “Istituzione di una imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi”, è sostituito dal Registro Informatico di carico e scarico tenuto con le modalità definite con circolare dell’UO Ufficio Tributario che ne specifica altresì la decorrenza.
2. L’irregolare o incompleta compilazione del Registro comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 100,00 (cento/00), da applicarsi per ogni violazione.
3. La mancata tenuta del Registro comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano decorsi sei mesi dall’attivazione del Registro Informatico.

Art. 39

(Modifica dell'articolo 52 della Legge 27 novembre 2015 n.174 "Cooperazione fiscale internazionale")

1. Al fine di adeguare le disposizioni interne alle modifiche che intervengono tempo per tempo negli standard internazionali per lo scambio di informazioni in materia fiscale, il comma 1 dell'articolo 52 della Legge n.174/2015, è così sostituito:

"1. Con decreto delegato possono essere:
a) aggiunti, abrogati, modificati o aggiornati gli allegati alla presente legge;
b) definite le sanzioni relative all'applicazione della normativa FATCA;
c) stabilite le regole tecniche e per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni relative ai conti oggetto di comunicazione;
d) inserite disposizioni applicative successive all'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi;
e) adeguate le disposizioni di cui alla presente legge per renderle conformi a nuovi standard internazionali per lo scambio di informazioni in materia fiscale o alle modifiche introdotte alle convenzioni in vigore in base agli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino.".

Art. 40

(*Modifiche del Codice degli Esport*)

1. Dopo l'articolo 85 della Legge 9 maggio 2023 n.80 "Codice degli Esport" è aggiunto il seguente articolo 85-*bis*:

"Art. 85-*bis*
(Modifiche alla presente legge)

1. Con decreto delegato possono essere modificate le disposizioni della presente legge al fine di consentirne il costante aggiornamento ovvero per adottare apposita disciplina fiscale.".

Art. 41

(Modifica dell'articolo 2 della Legge 8 maggio 2009 n.64 "Modifica della normativa e dell'importo mensile degli assegni familiari"*)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della Legge n.64/2009 è aggiunto il seguente comma 6 *bis*:

"6 *bis*. Ai fini della determinazione del reddito familiare pro–capite di cui al comma 6, viene compreso anche il valore delle rendite catastali delle proprietà immobiliari degli appartenenti al nucleo familiare non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale sino al limite massimo previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera m) della Legge n.166/2013 e successive modifiche.".

Art.42

(Interventi a sostegno delle piccole imprese)

1. Per sostenere le attività di lavoro autonomo e su opzione del soggetto interessato, per i soggetti con un ricavo annuo non superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) non si applicano

le disposizioni di cui all'articolo 32 della Legge n.157/2022, pertanto l'obbligo contributivo è commisurato sulla base del reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi. Non si applica, in questo caso, il disposto di cui all'articolo 20 della Legge n.157/2022.

Art.43

(Istituzione Unità Operativa a supporto di imprese e cittadini per l'UE)

1. L'Accordo di Associazione con l'Unione Europea apre nuovi scenari per i cittadini e le imprese sammarinesi. Al fine di cogliere le opportunità che si presentano, all'interno del Dipartimento Affari Esteri ed in collaborazione con l'Università degli Studi è istituita una Unità Operativa espressamente dedicata e a disposizione delle persone fisiche e giuridiche con il compito di favorire:

a) l'accesso alle innovazioni in campo giuridico ed economico che si prospettano a seguito della firma dell'Accordo;
b) l'organizzazione di incontri e percorsi informativi rivolti a cittadini, enti, imprese, associazioni sammarinesi, per implementare la conoscenza e rendere agevole il percorso di adeguamento alle nuove regole;
c) l'assistenza alle imprese per cogliere le opportunità del mercato europeo compreso l'accesso ai sostegni di natura economica, professionale e ai bandi;
d) l'accesso ai programmi europei di finanziamento per lo sviluppo, la ricerca, la cultura e la tutela dell'ambiente.

2. L'Unità Operativa dispone di uno sportello aperto al pubblico affinché possano essere depositate anche singole istanze e garantisce un rapporto costante con le singole persone fisiche e giuridiche, con le associazioni imprenditoriali e sindacali.

3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e per efficientare l'operatività dell'Unità, è facoltà del Dipartimento Affari Esteri reperire del personale all'interno del Settore Pubblico Allargato e, in subordine, stipulare appositi contratti di collaborazione o convenzioni specifiche.

Art. 44

(Incentivi per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche informatiche)

1. Al fine di incentivare gli investimenti per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche informatiche dotate sia di un livello di classificazione superiore al Tier II sulla base dei criteri dell'Uptime Institute, sia di caratteristiche di resistenza alle forze sismiche, tali investimenti possono essere considerati equivalenti agli interventi volti alla riduzione del rischio sismico di unità immobiliari esistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 20 febbraio 2024 n.32 "Sismabonus per la riduzione del rischio sismico".

Art. 45

(Modifiche alla Legge 27 gennaio 2006 n.22 "Legge quadro sul turismo della Repubblica di San Marino" e successive modifiche)

1. L'articolo 25 della Legge n.22/2006 è così sostituito:

"Art. 25
(*Prezzi minimi per esercizi alberghieri ed extra-alberghieri*)

1. Al fine di garantire standard qualitativi minimi, promuovere la trasparenza nel mercato e prevenire pratiche di concorrenza sleale, i prezzi minimi delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere per soggiorno turistico sono stabiliti, per ciascuna categoria e tipologia, entro il

31 luglio di ogni anno dall'Autorità di vigilanza dei consumatori di cui all'articolo 10 del Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.160 "Disposizioni in materia di consumo" e suoi successivi decreti delegati attuativi, su proposta delle Associazioni di Categoria.

2. I prezzi minimi delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, cosi come stabiliti ai sensi del comma 1, sono adottati dal Congresso di Stato con delibera entro il 30 settembre dell'anno precedente a cui si riferiscono.

3. Le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere non possono praticare prezzi inferiori ai minimi stabiliti con delibera del Congresso di Stato di cui al comma 2. La violazione di tale obbligo è punita con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 30 del Decreto Delegato n.160/2024.".

2. L'articolo 26 della Legge n.22/2006 è così sostituito:

"Art. 26
(*Informazioni al turista*)

1. L'elenco delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere autorizzate è pubblicato sui canali istituzionali dell'UO Ufficio del Turismo con indicazione della loro tipologia e categoria.

2. Fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 3, le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere devono indicare i prezzi minimi e massimi praticati per ciascuna camera o unità abitativa, mediante l'esposizione di apposito cartellino in modo visibile in ciascuna camera o unità abitativa, secondo il modello predisposto dall'UO Ufficio del Turismo.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a).

4. Le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere sono tenute a comunicare i prezzi di cui al comma 2 all'UO Ufficio del Turismo ed a pubblicizzarli in modo trasparente su tutti i canali di vendita, inclusi siti web, piattaforme di prenotazione e agenzie di viaggio.".

3. E' abrogato l'articolo 27, comma 2, lettera g) della Legge n.22/2006.

Art. 46

(Attribuzione all'Autorità ICT delle funzioni di regolamentazione nell'ambito del collecting)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la regolamentazione del settore del collecting nella Repubblica di San Marino, si dispone l'ampliamento delle funzioni dell'Autorità per la Vigilanza e le garanzie nei servizi pubblici ICT (brevemente Autorità ICT), istituita dal Decreto Delegato 20 novembre 2018 n.146 e successive modifiche.

2. L'Autorità ICT è incaricata di esercitare funzioni di regolazione, controllo e garanzia anche nel settore del diritto d'autore, con particolare riferimento:

a) alla supervisione delle attività di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi;
b) alla definizione di standard di trasparenza e competenza per le società di collecting;
c) alla promozione della concorrenza leale e alla tutela dei diritti di autori e utilizzatori finali;
d) alla risoluzione di controversie tra autori, editori e operatori;
e) al monitoraggio del settore, raccogliendo e analizzando dati sui flussi finanziari.

3. Si dà mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 maggio 2025, un decreto delegato volto a modificare e integrare la normativa vigente relativa all'Autorità ICT, al fine di includere le competenze e le funzioni descritte al comma 2.

4. Il decreto delegato deve altresì definire le modalità di adeguamento operativo e organizzativo dell'Autorità ICT per lo svolgimento delle nuove funzioni, garantendo sostenibilità economica e razionalizzazione delle risorse.

Art. 47

(Modifica al Decreto Delegato 20 novembre 2018 n.146 e successive modifiche "Disciplina dei servizi pubblici di telecomunicazioni – Costituzione della società 'Public NetCo' e della "Autorità ICT")

1. Il comma 5 dell'articolo 15 del Decreto Delegato n.146/2018 così come introdotto dall'articolo 3 del Decreto Delegato 20 novembre 2020 n.204 "Attribuzione all'Autorità ICT delle funzioni di regolamentazione in ambito informatico" è così sostituito:

"5. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Autorità ICT può avvalersi delle strutture dell'UO Informatica, Tecnologica, Dati e Statistica che fornisce il necessario supporto amministrativo, compresa la gestione del proprio sito web.".

Art. 48

(Modifica dell'articolo 58, comma 2 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 "Legge sulle Società" e successive modifiche)

1. Il comma 2 dell'articolo 58 della Legge n.47/2006 e successive modifiche è così sostituito:

"2. Nelle società menzionate al comma 1, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria qualora i ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società di cui al comma 1 per due esercizi consecutivi abbiano superato il valore di euro 9.000.000,00 (novemilioni/00).".

Art. 49

(Società partecipate – pubblicità)

1. I membri del Consiglio Grande e Generale che intrattengono rapporti di consulenza con società partecipate dallo Stato o da Enti pubblici sono tenuti a rendere pubblica tale condizione, mediante comunicazione al Comitato Consultivo sulla condotta dei membri del Consiglio Grande e Generale entro sette giorni dal momento del conferimento dell'incarico o, in caso di incarico già in essere, entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 50

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 marzo 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi